



Conservatorio di Musica  
Giuseppe Martucci  
Salerno

Decreto n. 156  
Del 01/07/2024

#### IL DIRETTORE

Vista la L. n 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto il D.P.R. n. 132 del 28/02/2003 concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali a norma della L. n. 508/1999;

Visto il D.P.R. n. 212 del 08/07/2005 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e, in particolare, l'art. 10 relativo alla disciplina dei Regolamenti didattici concernenti l'ordinamento dei corsi di studio adottati dalle Istituzioni;

Visto il D.M. n. 470 del 21/02/2024 di definizione delle modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Visto il Decreto Direttoriale n. 19 del 31/01/2011 con il quale il MIUR ha approvato il Regolamento didattico del Conservatorio di musica di Salerno;

Vista la nota MUR prot. n. 9166 del 13/05/2024 relativa alle modifiche dei regolamenti didattici delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica in applicazione del D.M. n. 470 del 21/02/2024;

Dato atto che il Consiglio Accademico in data 21/05/2024 ha deliberato l'inserimento nel Regolamento didattico generale di un nuovo articolo, derubricato con il n. 35- Dottorati;

Visto il Decreto Direttoriale n. 913 del 26/06/2024 con il quale il MUR è stata approvata la modifica del regolamento didattico del Conservatorio di musica di Salerno con esclusivo riferimento all'introduzione dell'articolo dedicato ai dottorati di ricerca;

#### DECRETA

È adottato il Regolamento didattico del Conservatorio come approvato dal MUR con Decreto Direttoriale n. 913 del 26/06/2024 nella stesura allegata al presente decreto.

il Direttore  
Fulvio Artiano

**Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci"**

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125, Salerno - tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659 - pec: conservatoriosalerno@pec.it

peo: protocollo@consalerno.it - sito web: www.consalerno.it



# **CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA**

**“Giuseppe Martucci” di Salerno**

**ISTITUZIONE DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E CULTURALE**

## **REGOLAMENTO DIDATTICO**

**ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212**



## **PARTE PRIMA**

### **TITOLO I – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE**

#### **CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI**

*Art. 1. Generalità*

*Art. 2. Definizioni*

#### **CAPO II – STRUTTURE DIDATTICHE**

*Art. 3. Organismi responsabili delle strutture didattiche*

#### **CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA**

##### **Sezione I - Professori**

*Art. 4. Modalità di attribuzione dei compiti didattici*

*Art. 5. Commissioni di esame*

##### **Sezione II – Studenti**

*Art. 6. Iscrizioni*

*Art. 7. Sospensione e rinuncia agli studi*

*Art. 8. Orientamento e tutorato*

##### **Sezione III – Modalità di organizzazione**

*Art. 9. Programmazione didattica*

*Art. 10. Monitoraggio delle attività didattiche*

*Art. 11. Pubblicità degli atti*

### **TITOLO II – AUTONOMIA DIDATTICA**

#### **CAPO I – NORME COMUNI**

*Art. 12. Titoli di studio e offerta formativa*

*Art. 13. Durata dei corsi di studio*

*Art. 14. Ordinamenti didattici dei corsi di studio*

*Art. 15. Regolamento dei corsi di studio*

*Art. 16. Disattivazioni di corsi*

*Art. 17. Corsi di studio ad accesso programmato*

*Art. 18. Propedeuticità e sbarramenti*

*Art. 19. Esami e altre forme di verifica del profitto*

*Art. 20. Prova finale e conseguimento del titolo di studio*

*Art. 21. Ammissione ai corsi di studio*

*Art. 22. Debiti e ammissione condizionata*

*Art. 23. Piano individuale degli studi*

*Art. 24. Fuori corso e ripetizione*

*Art. 25. Crediti formativi accademici*

*Art. 26. Acquisizione e riconoscimento dei CFA*

*Art. 27. Lingua straniera comunitaria*

*Art. 28. Trasferimenti e prosecuzione degli studi*

*Art. 29. Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero*

*Art. 30. Convenzioni con istituzioni di pari grado e periodi di studio effettuati presso istituzioni straniere*

*Art. 31. Rilascio di titoli congiunti*

*Art. 32. Iscrizione a corsi singoli*

#### **CAPO II – ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE**

*Art. 33. Attività formative propedeutiche*

*Art. 34. Corsi di formazione permanente e ricorrente*

#### **CAPO III- DOTTORATI**

*Art. 35. Dottorati*

### **TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI**

*Art. 36. Ordinamento previgente e opzione per i nuovi ordinamenti*

*Art. 37. Corsi di studio*

*Art. 38. Disposizioni conclusive*

## **PARTE SECONDA**

### **ORDINAMENTI DIDATTICI**

*All. 1. Elenco dei Dipartimenti e delle relative Scuole*

*All. 2. Elenco dei corsi accademici triennali di primo livello e biennali di secondo livello*

*All. 3. Ordinamenti dei corsi accademici triennali di primo livello e biennali di secondo livello*

## **PARTE PRIMA**

### **TITOLO I**



## **NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE**

### **CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI**

#### **Art. 1**

##### **Generalità**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle norme vigenti, delle disposizioni ministeriali e dello statuto, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di primo e secondo livello (di seguito corsi di studio) nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio Statale «Giuseppe Martucci» di Salerno, di seguito denominato Conservatorio.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti nel Conservatorio sono definiti negli allegati contenuti nella parte seconda del presente regolamento.

#### **Art. 2**

##### **Definizioni**

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

- a) aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
- b) settori artistico - disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- c) declaratoria: la descrizione dei contenuti tecnico culturali del settore artistico - disciplinare;
- d) campo disciplinare: disciplina che costituisce materia di insegnamento, ricompresa in uno specifico settore artistico - disciplinare;
- e) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- f) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, di specializzazione, di perfezionamento o master, di formazione alla ricerca;
- g) consiglio di corso o di scuola: l'insieme dei professori delle discipline afferenti a un singolo corso di diploma o a corsi di diploma compresi nella medesima scuola e uno studente designato dalla consulta degli studenti;
- h) offerta formativa: i corsi, le attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Conservatorio;
- i) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- l) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;

m) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;

n) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;

o) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale, per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

p) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;

q) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico;

r) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;

s) titoli di studio: i diplomi accademici di primo e di secondo livello, di specializzazione, di formazione alla ricerca e di perfezionamento o master.

### **CAPO II – STRUTTURE DIDATTICHE**

#### **Art. 3**

##### **Organismi responsabili delle strutture didattiche**

1. Il Conservatorio si articola in strutture didattiche e attiva gli organismi responsabili per il loro funzionamento.

2. In prima applicazione il Conservatorio attiva i dipartimenti e le scuole indicati nell'allegato I contenuto nella seconda parte del regolamento, ai sensi del D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212.

3. Il Conservatorio può costituire altri Dipartimenti, altre strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione che raggruppino differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Può altresì istituire ulteriori strutture in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

### **CAPO III – ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA**

#### **Sezione I - Professori**



#### **Art. 4**

##### *Modalità di attribuzione dei compiti didattici*

1. Il conferimento degli incarichi di docenza, di orientamento, di tutorato e di eventuali altri compiti didattici è regolato dalle vigenti norme legislative e contrattuali.

Nell'ambito delle attività formative istituzionali gli incarichi e le docenze ai professori sono attribuiti secondo criteri individuati dal Consiglio Accademico.

Salvo il caso di titolarità definita per legge, il Consiglio Accademico può stabilire titolarità in ulteriori settori disciplinari in favore di docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate ed attinenti ai settori disciplinari per i quali la titolarità è assegnata.

2. In caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni, i quali partecipano alle attività delle strutture didattiche secondo modalità prestabilite.

#### **Art. 5**

##### *Commissioni di esame*

1. Le commissioni di esame sono nominate dal direttore del Conservatorio su proposta del competente consiglio di corso o di scuola e sono composte da non meno di tre membri; ne possono far parte anche esperti esterni al Conservatorio.

2. Le commissioni per le prove finali sono nominate dal direttore e costituite da non meno di cinque componenti e comprendono i professori che hanno curato la preparazione della prova finale, almeno un professore di riferimento della disciplina d'indirizzo e uno o più rappresentanti delle diverse aree formative. Possono essere chiamati a farne parte anche esperti esterni al Conservatorio.

#### **Sezione II – Studenti**

#### **Art. 6**

##### *Iscrizioni*

1. Sono studenti del Conservatorio coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di studio.

2. Lo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale entro la seconda sessione del medesimo anno accademico può iscriversi con riserva ad altro corso di studi.

L'iscrizione sarà formalizzata qualora la prova finale sia superata.

#### **Art. 7**

##### *Sospensione e rinuncia agli studi*

1. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione per un massimo di due anni consecutivi può riaccedere a domanda al medesimo corso di studi, fatte salve le verifiche dei CFA

acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e la ricognizione della propria posizione amministrativa.

2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici al fine di frequentare corsi di studio presso istituzioni di pari grado italiane o estere.

3. Con atto scritto lo studente può rinunciare irrevocabilmente al proseguimento della carriera. Il Conservatorio rilascia certificazione della carriera svolta dallo studente rinunciatario. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei CFA acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica di non obsolescenza.

4. La mancata iscrizione e frequenza ai corsi di studio per oltre cinque anni comporta l'obsolescenza di tutti i CFA già conseguiti ovvero attribuiti.

#### **Art. 8**

##### *Orientamento e tutorato*

1. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento indirizzati all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

2. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato finalizzate all'informazione sui corsi di studio, sui servizi, sul funzionamento amministrativo, sulle attività istituzionali e quant'altro ritenuto di utilità per gli studenti.

#### **Sezione III – Modalità di organizzazione**

#### **Art. 9**

##### *Programmazione didattica*

1. Il calendario accademico è emanato entro il 30 settembre con decreto direttoriale previa delibera del consiglio accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

2. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.

3. Sono previste tre sessioni d'esame, articolate anche in più appelli. Il calendario degli appelli d'esame va reso noto con anticipo di almeno dieci giorni.

4. Sono previste tre sessioni per lo svolgimento delle prove finali. Gli studenti che prevedano di svolgere detta prova nella terza sessione dell'anno accademico di riferimento non sono tenuti ad iscriversi all'anno accademico successivo, fatta salva la possibilità di regolarizzare la propria posizione amministrativa qualora non conseguano il titolo.

#### **Art. 10**

##### *Monitoraggio delle attività didattiche*

Il consiglio accademico provvede periodicamente al monitoraggio, alla programmazione ed alla valutazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca.



I risultati del monitoraggio sono comunicati alle strutture didattiche anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti dei corsi di studio.

#### **Art. 11**

##### *Pubblicità degli atti*

1. Il Conservatorio prevede forme e strumenti tempestivi di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente il Conservatorio pubblica il manifesto degli studi. Esso indica:
  - a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
  - b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
  - c) l'eventuale numero massimo di ammessi per ogni corso;
  - d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
  - e) le norme relative alla frequenza;
  - f) le modalità per immatricolazioni ed iscrizioni;
  - g) il calendario accademico;
  - h) le modalità per la presentazione dei piani degli studi individuali;
  - i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Entro l'inizio dell'anno accademico il Conservatorio predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. Essa riporta il manifesto annuale degli studi, i programmi delle discipline attivate nonché informazioni utili ad illustrare le attività programmate, scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.
4. Il Conservatorio individua e rende pubblici i responsabili delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

## **TITOLO II**

### **AUTONOMIA DIDATTICA**

#### **CAPO I – NORME COMUNI**

##### **Art. 12**

##### *Titoli di studio e offerta formativa*

1. Il Conservatorio rilascia i titoli di studio e disciplina l'offerta formativa ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 212/05.
2. Il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.
3. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono individuati nell'allegata tabella 3 con la determinazione dei relativi ordinamenti didattici e con l'individuazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.

##### **Art. 13**

##### *Durata dei corsi di studio*

1. Per conseguire il diploma accademico lo studente deve aver acquisito il numero minimo di CFA previsto dall'art. 8 del DPR 212/05 in relazione alle differenti tipologie di titoli di studio.

2. Per conseguire il diploma di specializzazione, i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di CFA da acquisire comunque non inferiori a 120. Il corso di formazione alla ricerca deve avere una durata non inferiore ad anni tre.

3. Negli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti due tipi di regime di impegno, e nello specifico:

- a) full-time per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi;
- b) part-time con durata non superiore al doppio del precedente, per studenti che si qualificano non impegnati a tempo pieno negli studi.

4. La durata dei corsi accademici con regimi di impegno full-time è di tre anni per il primo livello e di due anni per il secondo livello, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un curriculum all'altro.

##### **Art. 14**

##### *Ordinamenti didattici dei corsi di studio*

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal consiglio accademico su proposta delle competenti strutture didattiche e adottati con decreto direttoriale successivamente all'approvazione ministeriale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano:

- a) scuole di appartenenza;
- b) denominazioni e obiettivi formativi;
- c) quadro generale delle attività formative;
- d) CFA attribuiti a ciascuna attività formativa con riferimento ai settori artistico-disciplinari;
- e) caratteristiche della prova finale;
- f) tipologia delle attività formative, in relazione al D.M. n. 154 del 12 novembre 2009;
- g) ore di lezione frontale;
- h) forme di valutazione per l'attribuzione dei CFA.

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi. I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di primo livello.

##### **Art. 15**

##### *Regolamenti dei corsi di studio*

1. I regolamenti dei corsi di studio sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal consiglio accademico ed emanati con decreto direttoriale.

2. I regolamenti contengono:

- a) discipline dei corsi di studio, loro eventuale articolazione in moduli, altre attività formative;



- b) obiettivi formativi specifici, CFA ed eventuali propedeuticità;
- c) curricula e modalità di presentazione dei piani individuali degli studi;
- d) caratteristiche specifiche della prova finale;
- e) disposizioni su obblighi di frequenza, in misura comunque non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale;
- f) modalità organizzative dei curricula part-time;
- g) conoscenze richieste per l'accesso e modalità delle verifiche, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.

#### **Art. 16**

##### *Attivazione e disattivazioni di corsi*

1. Il consiglio accademico, nell'ambito della programmazione didattica, annualmente, propone al consiglio di amministrazione l'eventuale attivazione e disattivazione di corsi di studio. Nella fattispecie il Conservatorio assicura agli studenti iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.
2. Nel decreto di disattivazione sono disciplinate le modalità del passaggio ad altri corsi di studio, previo riconoscimento dei CFA acquisiti per gli studenti che ne facessero richiesta. Il decreto di attivazione o disattivazione è comunicato al competente Ministero.

#### **Art. 17**

##### *Corsi di studio ad accesso programmato*

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal consiglio accademico, su proposta delle strutture didattiche competenti.
2. Le strutture didattiche individuano i requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi di cui al capo II del regolamento.

#### **Art. 18**

##### *Propedeuticità e sbarramenti*

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio individuano eventuali propedeuticità di discipline o di altre attività formative.
2. Lo studente può frequentare l'annualità successiva anche qualora non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o altra forma di verifica prevista per l'annualità precedente, purché in regola con le disposizioni relative alla frequenza. L'ammissione alla verifica del profitto dell'annualità successiva è consentita solo dopo aver sostenuto con esito positivo la verifica relativa all'annualità precedente.

#### **Art. 19**

##### *Esami e altre forme di verifica del profitto*

1. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi per gli esami, o in un giudizio di idoneità per le altre forme di verifica. L'esame è superato con una votazione di almeno diciotto trentesimi. In caso di votazione massima può essere attribuita, all'unanimità, la lode. Il voto o il giudizio di idoneità sono riportati sul libretto dello studente.
2. Gli esami possono consistere in prove pratiche (esecutive o scritte) ovvero orali.
3. Le strutture didattiche possono prevedere una valutazione unica nel caso di attività formativa articolata in forme diverse o in moduli.
4. I regolamenti dei corsi di studio prevedono ulteriori modalità di attribuzione dei CFA oltre a quelle previste nei commi precedenti.
5. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

#### **Art. 20**

##### *Prova finale e conseguimento del titolo di studio*

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale, finalizzata ad evidenziare le competenze acquisite durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i CFA previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, compresi quelli relativi alle attività di preparazione della prova finale stessa.
2. L'esame finale è costituito da una prova di carattere tecnico - pratico - scientifico inerente all'indirizzo caratterizzante del corso di studi.
3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.
4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode e non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei CFA acquisiti. La media dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 10/110. L'eventuale lode, la menzione d'onore o altre forme di riconoscimento accademico sono assegnate all'unanimità. Il voto minimo per il superamento della prova è 66/110.
5. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e la proclamazione del risultato finale sono pubblici.
6. Il Conservatorio rilascia un certificato suppletivo al diploma, elaborato in conformità alle direttive comunitarie, riportante le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

#### **Art. 21**

##### *Ammissione ai corsi di studio*

1. L'ammissione ai corsi accademici, disciplinata ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 212/05, è subordinata al superamento di un esame di ammissione che verifichi il possesso delle competenze teoriche, interpretative e/o compositive





coerenti con i parametri delle istituzioni musicali europee di pari livello. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

2. Ai fini dell'ammissione ad un corso di perfezionamento o master, i regolamenti dei corsi di studio indicano l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o titolo equipollente.

3. Ai fini dell'ammissione ai corsi, il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero è deliberato dal consiglio accademico nel rispetto delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia.

4. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo o, in caso di spiccate capacità e attitudini, che conseguiranno lo stesso entro il completamento del corso di studio.

5. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere attinenti al settore disciplinare prescelto.

6. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

7. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

8. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea oppure del diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

#### **Art. 22**

##### *Debiti e ammissione condizionata*

Lo studente ha l'obbligo di soddisfare i debiti rilevati all'esame di ammissione attraverso la frequenza di apposite attività formative propedeutiche. I criteri per

l'attribuzione dei debiti sono regolamentati dalle strutture didattiche competenti e deliberati dal consiglio accademico. Lo studente straniero che non possieda adeguata conoscenza della lingua italiana è tenuto a frequentare apposite attività propedeutiche.

#### **Art. 23**

##### *Piano individuale degli studi*

1. Gli studenti presentano il piano individuale degli studi entro il termine stabilito dal consiglio accademico.

2. Il piano individuale degli studi comprende le attività formative obbligatorie, eventuali attività formative opzionali e attività scelte autonomamente nel rispetto degli ordinamenti didattici.

3. Lo studente può frequentare attività didattiche in aggiunta al piano degli studi prescelto, senza onere di spesa per il Conservatorio. Il superamento delle verifiche relative a dette attività attribuisce CFA non eccedenti il 10% di quelli previsti, dal corso al quale lo studente è iscritto.

4. Il piano degli studi individuale è approvato dalla competente struttura didattica sulla base dei criteri deliberati dal consiglio accademico.

#### **Art. 24**

##### *Fuori corso e ripetizione*

1. Le modalità di ripetizione della frequenza di una disciplina sono definite nei regolamenti dei corsi di studio.

2. Lo studente che non abbia maturato i CFA sufficienti per sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo in qualità di studente fuori corso, nei limiti stabiliti dal comma successivo.

3. È dichiarato decaduto lo studente che non abbia superato esami o altre forme di verifica per un periodo massimo fissato dai regolamenti dei corsi di studio, comunque non eccedente il doppio della durata legale dei corsi.

#### **Art. 25**

##### *Crediti formativi accademici*

1. Il Conservatorio aderisce al sistema E.C.T.S. Le attività formative riferibili ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.

2. Un CFA corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.



3. Gli ordinamenti didattici determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio.

4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

#### **Art. 26**

##### *Acquisizione e riconoscimento dei CFA*

1. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

- a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica al termine delle attività formative, ferma restando la quantificazione del profitto ove prevista;
- b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca del Conservatorio;
- c) lo svolgimento di attività formative, artistiche, di produzione, di collaborazione, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente, anche esternamente al Conservatorio;
- d) attività relative alla preparazione della prova finale.

2. Gli studenti che abbiano già svolto attività formative previste dall'ordinamento didattico del corso di studio prescelto possono richiedere a domanda il riconoscimento dei corrispondenti CFA su presentazione di specifica documentazione.

3. Le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei CFA acquisiti dallo studente in altro corso del Conservatorio o altra istituzione di pari grado sulla base dei seguenti criteri:

- a) riconoscimento di CFA acquisiti nel corso di provenienza per ciascuna tipologia di attività formativa appartenente a settori disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione;
- b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso il Conservatorio;
- c) riconoscimento di conoscenze e abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.

4. Lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche maturate esternamente al Conservatorio e attestate da idonea documentazione.

5. Il Conservatorio può concedere l'abbreviazione della durata regolamentare dei corsi di studio, ammettendo ad anni successivi al primo gli studenti in possesso di un numero sufficiente di crediti ritenuti validi corrispondenti ad attività formative o lavorative già svolte.

#### **Art. 27**

##### *Lingua straniera comunitaria*

1. Il Conservatorio organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea, tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

2. I CFA relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria sono riconosciuti dalle strutture didattiche competenti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne al Conservatorio, o in caso di studenti madrelingua.

#### **Art. 28**

##### *Trasferimenti e prosecuzione degli studi*

1. Lo studente può presentare domanda di trasferimento ad altra istituzione.

2. Sono tenuti alla frequenza delle prescritte attività propedeutiche gli studenti provenienti da altra istituzione ai quali il Conservatorio abbia attribuito debiti formativi.

3. Non è consentito il trasferimento di studenti in debito della sola prova finale o che abbiano sostenuto il solo esame di ammissione.

4. Lo studente può chiedere il trasferimento ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso il Conservatorio, previo riconoscimento dei CFA già acquisiti e superamento delle relative prove di ammissione.

5. Gli studenti iscritti a un qualsiasi previgente ordinamento hanno facoltà di optare per i corsi di diploma accademico di primo livello, previa verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione.

#### **Art. 29**

##### *Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero*

I titoli conseguiti all'estero sono riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi sulla base delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali.

#### **Art. 30**

##### *Convenzioni con istituzioni di pari grado e periodi di studio effettuati presso istituzioni straniere*

1. Il Conservatorio può stipulare convenzioni con altre istituzioni di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stages e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in CFA.

3. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituzioni estere di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità.

#### **Art. 31**

##### *Rilascio di titoli congiunti*

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente ad altre istituzioni italiane o estere di



corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.

2. Le convenzioni disciplinano le modalità di svolgimento dell'attività didattica, i criteri per la verifica del profitto, il riconoscimento dei crediti maturati e ogni altro aspetto ritenuto necessario.

#### **Art. 32**

##### *Iscrizione a corsi singoli*

1. I cittadini dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore e i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, che non siano iscritti ad altri corsi di studio presso istituzioni di Alta Formazione Musicale, possono essere ammessi a frequentare singole discipline attivate nel Conservatorio e sostenerne eventualmente le relative prove d'esame.

2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo di iscrizioni.

### **CAPO II – ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE**

#### **Art. 33**

##### *Attività formative propedeutiche*

1. Il Conservatorio organizza attività formative propedeutiche, indirizzate all'acquisizione delle competenze richieste all'ingresso dei corsi accademici di primo livello, al termine delle quali viene rilasciata specifica attestazione.

2. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è attribuita alle singole scuole.

#### **Art. 34**

##### *Corsi di formazione permanente e ricorrente*

1. Il Conservatorio può attivare percorsi formativi finalizzati alla formazione permanente e ricorrente, all'educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni. Al termine viene rilasciata agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite.

2. L'attivazione di corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio accademico e per quanto di competenza dal Consiglio di amministrazione.

### **CAPO III- DOTTORATI**

#### **Art. 35**

##### *Dottorati*

1. Il Conservatorio può attivare dottorati di ricerca di conservazione/produzione artistica e di interesse nazionale secondo le modalità definite dal D. M. n. 470 del 21.02.2024.

2. La durata, il funzionamento e le modalità di accesso dei dottorati di cui al comma 1 sono stabiliti dal medesimo decreto.

3. Al fine di ottenere la proroga del dottorato, ai sensi dell'art. 7, c. 8 del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno sei mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al Collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che ne richiedono una proroga. Il Collegio di dottorato è tenuto a dare risposta (negativa o positiva) all'istanza entro trenta giorni dalla ricezione. In caso di risposta positiva, il Conservatorio è tenuto ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare dodici mesi.

4. Le commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste dall'art. 7, c. 12 del DM 470/2024, sono nominate con decreto del direttore del Conservatorio e sono composte da tre membri scelti tra i professori appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle istituzioni AFAM. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. I membri della commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio accademico tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare tre supplenti e gli eventuali esperti. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della commissione esaminatrice per due cicli consecutivi. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

5. Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, c. 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato. A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato apposita istanza di prosecuzione del corso entro il 30 settembre di ciascun



anno. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta. I dottorandi devono effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

6. Fermo restando il limite massimo previsto dall'art. 11, c. 1 del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative - didattiche e di ricerca - relative al corso. A tal fine il dottorando, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al **Collegio di dottorato** corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Entro trenta giorni dalla richiesta il **Collegio di dottorato** fornisce la risposta (positiva o negativa). Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

7. Ai sensi dell'art. 11, c. 8 del DM 470/2024, la Consulta degli studenti del Conservatorio o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, due dottorandi che partecipano alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

### TITOLO III

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

##### **Art. 36**

*Ordinamento previgente e opzione per i nuovi ordinamenti*

1. Il Conservatorio assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli secondo l'ordinamento previgente agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli studenti iscritti al previgente ordinamento, in possesso dei requisiti richiesti, possono optare per il trasferimento ai corsi di diploma accademico di primo livello corrispondenti. Le strutture didattiche competenti riformulano ai sensi della normativa vigente gli studi compiuti in termini di CFA.

##### **Art. 37**

*I corsi di studio*

1. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

##### **Art. 38**

*Disposizioni conclusive*

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore dello Statuto, entra in vigore il primo giorno dell'anno accademico successivo all'approvazione ministeriale.
2. Eventuali modifiche al presente testo sono deliberate dal consiglio accademico sentiti il consiglio di amministrazione e la consulta degli studenti, e sottoposte al competente Ministero per l'approvazione. Le proposte di modifica possono essere presentate dal direttore, dal consiglio accademico, dalle strutture didattiche, dalla consulta degli studenti, dal collegio dei professori. Le modifiche decorrono dal primo giorno dell'anno accademico successivo alla data di approvazione ministeriale.